

**.Emendamenti al DL 50/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo**

1. Emendamento per favorire gli investimenti.....	2
2. Emendamento esclusione sanzioni piccoli comuni che certificano pareggio oltre il termine	3
3. Emendamento alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”	4
4. Emendamento per la proroga della disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto 4	
5. Emendamento per utilizzo avanzo fondi sanità.....	5
6. Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione commissione provinciale di vigilanza.....	6
7. Soppressione / attuazione condizionata dell’articolo sanzionatorio per i Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite	7
8. Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale.....	8
9. Emendamento organismo strumentale per gli interventi europei.....	9
10. Spese di personale Regioni.....	10
11. Proposta di norma per l’ulteriore finanziamento del fondo politiche sociali e del fondo assistenza alunni disabili	11
12. Integrazione art.27 TPL.....	12
13. Emendamento - Rimborso spese esecutive Equitalia	13
14. Conservazione del surplus rispetto ai saldi obiettivo richiesti dalle manovre di finanza pubblica 14	
15. Personale enti strumentali	15
16. Rifinanziamento dell’art. 45 DL 66/14	15
17. Proposta di modifica alla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) – Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario	16
18. Risanamento Regione Piemonte	17
Relazione	17
19. Emendamento ANAS	17
20. Norma per favorire l’ordinato pagamento dei fornitori di EXPO S.p.A	18

1. Emendamento per favorire gli investimenti

All'articolo 25, comma 1, del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.*” è aggiunto il seguente:

140-quater. “Per l’anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2019 fino all’anno 2032 è pari a 1.350 milioni di euro. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all’esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell’anno 2018 e a 1.350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 fino all’anno 2032. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017 eventuali modifiche al riparto nei limiti dell’importo complessivo assegnato sono concordate entro il 30 settembre di ciascun anno per l’anno successivo.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall’intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell’esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l’avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo di ciascun anno successivo, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.”.

Relazione

Al fine di accelerare gli investimenti per la crescita del Paese, assicurare continuità e certezza nella programmazione negli investimenti e favorire il ruolo delle regioni come soggetti che costituiscono il volano degli investimenti sul territorio, il “meccanismo” proposto all’articolo 25 del DL è esteso anche alle successive annualità con gli importi definiti per il 2018 e a decorrere dal 2019 fino al 2032. È garantita l’azione congiunta fra Stato e Regioni e una programmazione pluriennale con risorse certe qualificando altresì la spesa pubblica.

Le risorse sono finalizzate a investimenti nuovi e aggiuntivi che per ciascun anno dovranno essere superiori agli investimenti dell’anno 2016 nei limiti degli importi indicati secondo le regole già definite per l’esercizio 2017 e certificati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sono invariate le regole in caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione. Il riparto della quota assegnata alle Regioni a statuto ordinario è definita in sede di autocoordinamento fra le regioni e sancita in Conferenza Stato – Regioni.

La norma non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto l'attribuzione di risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti è effettuata nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

L'emendamento peraltro risponde a quanto previsto al punto 6 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento.

2. Emendamento esclusione sanzioni piccoli comuni che certificano pareggio oltre il termine

All'articolo 18 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente articolo 18-bis:

Art. 18 bis "Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni"

VERSIONE A

Al comma 463, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è aggiunto il seguente periodo: "*Ai comuni al di sotto dei 1000 abitanti al 1 gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti non si applicano le disposizioni di cui al comma 723, lettera e) nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attestati il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710.*"

VERSIONE B

Al comma 720, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è aggiunto il seguente periodo: "*Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1000 abitanti al 1 gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti.*"

Relazione

La certificazione del conseguimento del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 prevista al comma 710 della legge 208/2015 deve avvenire entro il 31 marzo 2017. La norma prevede che nel caso in cui la certificazione avvenisse entro 30 giorni dal termine previsto, pur conseguendo l'obiettivo, sia applicata una sanzione pari all'impossibilità di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale. La norma mira a escludere i piccoli comuni adempienti oltre il termine ma entro i 30 giorni, dalla sanzione che metterebbe in serio pericolo la gestione ordinaria.

+++++

L. 28/12/2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

Comma 720 - In vigore dal 1 gennaio 2016

720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'*articolo 24* del codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, dal rappresentante legale, dal

responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'*articolo 45*, comma 1, del codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e). ⁽¹⁸⁰⁾

3. Emendamento alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”

All'articolo 26 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” è aggiunto il seguente comma:

d. La lettera d), del comma 468 è così modificata:

“d) all'articolo 51, comma 2, lettere a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;”

Relazione illustrativa

L'attuale formulazione della lettera d) prevede l'obbligo di predisporre il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, di cui al comma 466 dell'art.1 della legge 232/2016, anche a seguito delle variazioni di bilancio di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), ossia iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici e l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Sono quindi escluse dalla compilazione del prospetto le variazioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) relative a nuove assegnazioni vincolate da iscrivere nell'esercizio in corso. Tale tipologia di variazione non comporta alcuna variazione del saldo previsto dal comma citato in precedenza.

L'emendamento ha quindi lo scopo di escludere dall'obbligo di predisposizione del prospetto dimostrativo del rispetto del saldo la tipologia di variazione di bilancio sopracitata, consentendo uno snellimento delle procedure di variazione.

Rimane invece l'obbligo di predisposizione del prospetto nel caso delle variazioni di cui all'articolo 51, comma 2 lettera g) del d.lgs. 118/2011, ossia le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

4. Emendamento per la proroga della disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

All'articolo 26 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* è aggiunto il seguente comma:

“2. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.”

Relazione

La disposizione proroga per il 2017 la possibilità di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal DL 78/2015 con riferimento all'anno 2016. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica. Tale possibilità era già prevista per l'esercizio 2015 e prorogata per il 2016 con DL 113/2016.

5. Emendamento per utilizzo avanzo fondi sanità

Al comma 1 dell'articolo 34 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* è aggiunto il seguente periodo:

“Conseguentemente la Regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016”

Relazione

La norma si rende necessaria in quanto a dicembre 2016 sono state accreditate somme che non è stato possibile impegnare entro la fine dell'esercizio. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto.

+++++++

L. 28/12/2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Comma 712-ter

In vigore dal 24 aprile 2017

712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 e in quelli antecedenti, e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, *comma 1, lettera a)*, del *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*.⁽¹⁸⁰⁾

(180) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 13, comma 6-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19* e dall'*art. 34, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*.

6. Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della commissione provinciale di vigilanza

All'articolo 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente comma:

All'art. 142 del R.D. 635/1940, modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;

b) Al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: "e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato."

Relazione tecnica

La proposta non determina oneri per la finanza pubblica, essendo, piuttosto suscettibile di determinare risparmi per i bilanci regionali.

Relazione illustrativa

L'emendamento era stato concordato con il Governo nell'intesa Stato - Regioni dell'11 febbraio 2016.

Il Regio Decreto 773/1931 ("Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"-TULPS), all'art. 80 ha previsto che "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". Successivamente, con il passaggio della titolarità al rilascio dell'autorizzazione dalla Questura al Comune, sono state istituite due Commissioni diverse:

1. La prima a livello COMUNALE, disciplinata dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto 635/1940, così come modificati dal D.P.R. 311/2001, art. 4, viene nominata dal Sindaco ogni 3 anni e ha precise competenze ed è composta da Sindaco, comandante polizia municipale, dirigente UT comunale, dirigente medico ASL, VVFF.

2. La seconda a livello PROVINCIALE, disciplinata dall'art. 142 del Regio Decreto 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, nei casi in cui nel Comune interessato da una richiesta non sia stata istituita la Commissione Comunale. Nominata dal Prefetto ogni 3 anni, la Commissione prevede tra i suoi componenti, oltre alla Questura, la Prefettura, il Comune interessato dalla richiesta, l'ASL, i VVFF, l'ARPA, "un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del Genio Civile" (art. 142, comma II).

La norma relativa alla Commissione provinciale di vigilanza (art. 142) non rispecchia più la situazione reale, tenuto conto che alcune Regioni, non hanno più al proprio interno figure tecniche conformi al dettato della norma, in quanto molte competenze tecniche sono state trasferite o delegate ad altri enti. Non pare peraltro conveniente, né oggi possibile, prevedere nuove assunzioni o incarichi per assicurare tale attività.

In un'ottica di semplificazione, il rappresentante regionale peraltro non appare indispensabile in quanto nella Commissione provinciale di vigilanza sono presenti altri enti con competenze tecniche similari e comunque adeguate alle necessità (Vigili del Fuoco, ASL, ARPA, ecc.).

7. Soppressione / attuazione condizionata dell'articolo sanzionatorio per i Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite

VERSIONE A

L'articolo 39 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è soppresso.

Relazione

La disposizione va soppressa in quanto sussistono rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni, inoltre è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso DL e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 percento gli acconti in favore delle regioni per il TPL.

La norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20%! Per di più è applicabile, solo per il 2017 in quanto l'anno prossimo entra in vigore il D.lgs 68/2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con compartecipazioni erariali. La norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento.

VERSIONE B

All'articolo 39 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente comma:

"L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n.205"

Relazione

L'applicazione della norma è subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205/2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56/2014. che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente *riassegnati "agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali"* (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014).

Se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso DL e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 percento gli acconti in favore delle regioni per il TPL.

La norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20%! Per di più è applicabile solo per il 2017 in quanto l'anno prossimo entra in vigore il D.lgs 68/2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione

con compartecipazioni erariali. La norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento.

8. Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale

VERSIONE A

All'articolo 1 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2 dopo le parole "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale."*
- b) Al comma 4, le parole "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3."*

Relazione

L'emendamento risponde a quanto previsto al punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, incentivando il ruolo attivo degli enti territoriali nella attività di recupero dell'evasione fiscale.

VERSIONE B

All'articolo 1 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente comma:

"Al comma 4, dell'articolo 9, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo:

"Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra Regione ed Agenzia delle Entrate da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola Regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al, comma 2."

Relazione

L'emendamento risponde a quanto previsto al punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento, incentivando il ruolo attivo degli enti territoriali nella attività di recupero dell'evasione fiscale.

9. Emendamento organismo strumentale per gli interventi europei

Dopo l'articolo 25 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente:

Art. 25 bis (Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
 - a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
 - b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
 - d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
 - e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
 - f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
3. **Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante -differenza positiva tra debiti e crediti-, non rilevano nel saldo di cui alla L.232/2016, comma 466".**

Relazione

L'emendamento mira a ottimizzare e velocizzare l'utilizzo delle risorse europee.

+++++

Testo vigente dell'art. 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

793. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.

Testo coordinato dell'art. 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

793. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo, **con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:**

- a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
- b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
- d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
- e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
- f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti al netto della quota del predetto fondo di cassa.

10. Spese di personale Regioni

Al comma 2 dell'articolo 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente comma 2 bis:

2 bis - All'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: "Fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il parametro di spesa del personale di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le Regioni la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75%."

Relazione

Il testo dell'emendamento prevede l'innalzamento della percentuale del turnover dal 25% al 75%, per gli anni 2017 e 2018, per le Regioni che rispettano l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il parametro di spesa di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Proposta di norma per l'ulteriore finanziamento del fondo politiche sociali e del fondo assistenza alunni disabili

VERSIONE A

Dopo l'articolo 27 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" è aggiunto il seguente:

Art. 27 bis – Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili”

“Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”

Relazione

La norma prevede che le disponibilità in conto residui nel fondo di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n.208 siano riassegnate nell'anno 2017 per integrare il finanziamento del Fondo politiche sociali e le risorse per l'esercizio delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ora disciplinata da comma 947 dell'articolo 1 della legge 208/2015.

La legge 232/2016 prevede un contributo di 75 milioni per tali funzioni per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità) ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio che dal Governo sono stimate in circa 132 milioni di euro.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica riallocando risorse già a disposizione.

VERSIONE B

Dopo l'articolo 27 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" è aggiunto il seguente:

Art. 27 bis – Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili”

“Sono integrati i finanziamenti del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all’articolo 59, comma 44 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell’importo di 312 milioni di euro e del fondo per il finanziamento delle funzioni relative l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per 37 milioni di euro. All’onere si provvede mediante le disponibilità di cui all’articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

Relazione

La norma prevede che le disponibilità di cui all’articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n.208 siano utilizzate nell’anno 2017 anche per integrare il finanziamento del Fondo politiche sociali e le risorse per l’esercizio delle funzioni relative l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ora disciplinata da comma 947 dell’articolo 1 della legge 208/2015.

La legge 232/2016 prevede un contributo di 75 milioni per tali funzioni per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità) ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l’esercizio che dal Governo sono stimate in circa 132 milioni di euro.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica riallocando risorse già a disposizione.

12. Integrazione art.27 TPL

All’articolo 27 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d’asta, determinati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell’efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8ter. All’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000” è inserito il seguente periodo: “, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;

b) il comma 6 è abrogato.

8quater. Le disposizioni di cui al comma 8ter si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi del traffico di cui al comma 17, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.”

Relazione

Le norme completano l'attuazione dell'accordo stato Enti territoriali in Conferenza Unificata dell'agosto 2016

13. Emendamento - Rimborso spese esecutive Equitalia

All'articolo 35 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” è aggiunto il seguente comma:

“All'articolo 1, comma 685, della Legge n. 190/2015, vengono apportate le seguenti modifiche:

- a. la parola "2013" è sostituita con "2016";
- b. dopo la parola "comuni" è inserita "e delle regioni";
- c. la parola "2015" è sostituita con "2018".

Relazione

L'emendamento proposto mira, in analogia a quanto già previsto per i Comuni, a porre a carico dello Stato delle spese per le procedure esecutive infruttuose sostenute da Equitalia per conto delle Regioni estendendolo per tutti al 2016 e consiste in una modifica all'art. 1 c. 685 L. 190/2015 che recita "In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato."

In considerazione del fatto che dal prossimo primo luglio Equitalia è trasformata in Ente Pubblico, l'intervento proposto, ancorché da approfondire, si ritiene possa essere ininfluenza sugli equilibri di finanza pubblica.

14. Conservazione del surplus rispetto ai saldi obiettivo richiesti dalle manovre di finanza pubblica

All'articolo 26 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente comma:

"Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, dopo il comma 466 è inserito il seguente:

466-bis. Se il rendiconto di un anno registra un saldo positivo, superiore a quello obiettivo eventualmente richiesto agli enti di cui al comma 465 dalle norme vigenti in materia di contributo alla finanza pubblica, la differenza positiva costituisce componente positiva a partire dall'anno successivo, nella determinazione del saldo di cui al comma 466 e nei limiti del conseguimento del saldo non negativo previsto dal medesimo comma."

Relazione

Secondo il rapporto 2017 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti, nel 2016 le Regioni hanno contribuito con un risparmio di 4,2 miliardi al miglioramento dell'indebitamento netto, con un maggior contributo di 2,3 miliardi rispetto all'obiettivo richiesto dall'Intesa sui tagli 2016.

La norma serve a mantenere a favore dei bilanci degli enti territoriali i saldi di bilancio positivi eventualmente maturati nel corso degli esercizi pregressi. In assenza di tale norma, i surplus realizzati dagli stessi enti rispetto agli avanzi di bilancio già richiesti dalle manovre di finanza pubblica, incrementano il loro già rilevante contributo richiesto in termini di indebitamento netto, a vantaggio del saldo della pubblica amministrazione. La norma, in modo equo, consente di "registrare" il maggior contributo e realizzare una distribuzione nel tempo dei risultati positivi di

bilancio realizzati, al pari di quanto previsto dall'art. 9 c. 2 della L. 243/2012, che prevede il recupero in un triennio degli eventuali sforamenti del pareggio.

Gli enti territoriali possono disporre l'utilizzo di tale differenza positiva negli esercizi successivi, rispettando il limite posto dal comma 466 del conseguimento di un saldo non negativo.

La proposta non impatta con il valore rinforzato della legge 243/2012, che prevede solo il conseguimento del saldo in pareggio. L'avanzo è richiesto solo da norme "ordinarie" di finanza pubblica.

15. Personale enti strumentali

All'articolo 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente comma:

"Al comma 28 dell'articolo 9 della legge 122 del 2010, settimo capoverso, sono inserite le seguenti parole: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle Regioni, agli enti locali e ai loro enti strumentali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."

Relazione

Gli enti strumentali concorrono già oggi a determinare l'esito positivo per la riduzione del personale prevista dai commi e dalla normativa citata nell'articolato è quindi opportuno che tale deroga sia applicabile anche a questi soggetti. Tale esplicitazione se pur già estendibile dalla norma originaria si rende necessaria anche per non lasciare dubbi nell'azione di controllo della corte dei conti

16. Rifinanziamento dell'art. 45 DL 66/14

All'articolo 24 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente articolo 24-bis:

24 bis. (Rifinanziamento dell'art. 45 del D.L. n. 66/2014)

1. Ai fini del completamento del riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle Regioni ammesse alla ristrutturazione del debito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2014 ovvero per la ristrutturazione del debito delle Regioni con valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in

circolazione inferiore a 250 milioni di euro. nonché per la ristrutturazione del debito dei comuni capoluogo con popolazione superiori ai 400.000 abitanti , la contabilità speciale di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è rifinanziata per un importo massimo complessivo di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 16 dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Relazione

La norma mira a proseguire le operazioni di ristrutturazione del debito degli enti territoriali estendendo la platea degli enti che potrebbero usufruire di tale normativa. È rifinanziata per il 2018 la norma già prevista dal DL 66/2014 permettendo già nell'esercizio 2017 di iniziare le operazioni preliminari necessarie nel complesso iter procedurale.

+++++

D.L. 24/04/2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni)

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni

17. Proposta di modifica alla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) – Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

Dopo il comma 466, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente comma:

4 bis. Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”.

Relazione

L'emendamento è volto a non comprendere nel saldo di bilancio che gli enti territoriali devono conseguire nell'esercizio 2017, di cui al comma 466 dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il disavanzo o l'avanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (articolo 3 commi 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011), in quanto tale disavanzo/avanzo trova già copertura/impiego ai sensi dell'articolo 3, commi 13 e 14 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e del punto 16 dell’Allegato 1 (recante “Principi generali o postulati”) al D.Lgs 118/2011, che definisce il “Principio della competenza finanziaria”.

18. Risanamento Regione Piemonte

Dopo l’art. 40, è inserito il seguente art. 40-bis

40-bis (Misure per favorire il risanamento finanziario della Regione Piemonte)

Al fine di proseguire nell’azione di risanamento della Regione Piemonte e di sterilizzare gli effetti negativi sul rispettivo bilancio delle regolazioni finanziarie relative alla gestione commissariale istituita dall’articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il saldo che la medesima Regione deve conseguire per l’anno 2017 in base all’articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed all’Intesa fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2017, è ridotto di un importo pari a euro 71.769.245,65.

Relazione

La norma proposta mira ad agevolare la prosecuzione del percorso di risanamento della Regione Piemonte sterilizzando gli effetti negativi sul rispettivo bilancio delle regolazioni finanziarie relative alla gestione commissariale istituita dall’articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con la disciplina vigente, infatti, la Regione Piemonte si trova costretta a contabilizzare le rate capitali di ammortamento come contributi, anziché (come accade nelle altre Regioni) come quote capitali di prestiti, allocandole quindi al titolo I della spesa (anziché al titolo IV). Tale modalità di contabilizzazione determinerebbe un peggioramento del saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio per un importo complessivo di 4.610.857.402,36 nel periodo 2017-2045, pari alla somma delle rate capitali di ammortamento in scadenza in tale periodo.

L’impatto negativo sarebbe di gran lunga superiore al beneficio conseguito in termini di vincoli di finanza pubblica, peraltro nel solo anno 2015, pari ad euro 1.761.731.110,35, quale somma dei debiti finanziati da anticipazioni di liquidità e ceduti al commissario.

Per minimizzare le esigenze di copertura a carico del bilancio dello Stato, in ogni caso, l’importo del contributo è quantificato in base ai soli contratti sottoscritti prima dell’avvio della gestione commissariale.

19. Emendamento ANAS

All’articolo 49 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* è aggiunto il seguente comma:

“Al comma 9 bis, dell’articolo 19 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 e sue successive modifiche e integrazioni, al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: “*per almeno il 90% nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso.*”

Relazione

L’emendamento definisce che una percentuale dei canoni aggiuntivi riscossi da ANAS sia destinato al territorio in cui è riscosso per le stesse finalità già definite dalla legge. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

+++++

D.L. 01/07/2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

Publicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

Art. 19. Società pubbliche

In vigore dal 5 agosto 2009

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il *comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del *comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006*, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta **per almeno il 90% nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso**. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione ⁽¹⁶⁵⁾, ⁽¹⁶³⁾

D.L. 31/05/2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Publicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Capo IV

Entrate non fiscali

Art. 15 Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione

In vigore dal 30 dicembre 2015

4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del *comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e del comma 9-bis dell'*art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78* convertito con modificazioni dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:

- a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
- b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

5. I pagamenti dovuti ad ANAS S.p.a. a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.

20. Norma per favorire l’ordinato pagamento dei fornitori di EXPO S.p.A

Dopo l'articolo 60 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*" è aggiunto il seguente:

Art.60 bis – Disposizioni per favorire l'ordinato pagamento dei fornitori di EXPO S.p.A

1. *Anche al fine di accelerare i pagamenti dei fornitori, per l'anno 2017, i soci di EXPO 2015 S.p.A in liquidazione possono erogare anticipazioni di liquidità in proporzione alla loro quota di partecipazione societaria da restituirsi entro l'esercizio finanziario.*
2. *Le somme sono erogate mensilmente/all'inizio di ogni mese in relazione alle fatture scadenti mese per mese.*
3. *A tal fine la società presenta trimestralmente ai soci un piano finanziario contenente il registro fatture, le fatture da ricevere con relativa scadenza, i flussi mensili di cassa del trimestre precedente, nonché le previsioni di restituzione delle anticipazioni.*
4. *Le giacenze di cassa mensili eccedenti il piano di cui al precedente comma sono vincolate e concorrono alla restituzione ai soci delle anticipazioni.*
5. *La società è tenuta al rilascio di una fidejussione pari a In caso di mancata restituzione dell'anticipazione entro l'esercizio finanziario sono applicati interessi di mora pari al tasso legale vigente.*
6. *I soci provvedono a contabilizzare l'anticipazione in conformità ai relativi principi contabili, la società provvede a contabilizzare l'anticipazione dando specifica evidenza nelle proprie scritture contabili.*

Relazione

La norma permette ai soci di EXPO 2015 S.p. A. in liquidazione di erogare anticipazioni di liquidità alla società affinché possano essere pagati i fornitori entro i termini previsti dalla Direttiva europea. Le anticipazioni sono a carico di ciascun socio in proporzione alla percentuale di partecipazione nella società.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica né in termini di indebitamento netto, né di fabbisogno o saldo netto da finanziare, in quanto le anticipazioni devono essere restituite entro l'anno ai soggetti eroganti.